

Prot. N. ACIU.2015.255

(CITARE NELLA RISPOSTA)

Roma li. 21 maggio 2015

- All' **A.G.R.E.A**
Largo Caduti del Lavoro, 6
40122 BOLOGNA
- All' **APPAG Trento**
Via G.B. Trener, 3
38100 TRENTO
- All' **ARCEA**
Via E.Molè
88100 CATANZARO
- All' **ARPEA**
Via Bogino, 23
10123 TORINO
- All' **A.R.T.E.A.**
Via San Donato, 42/1
50127 FIRENZE
- All' **A.V.E.P.A**
Via N. Tommaseo, 63-69
35131 PADOVA
- All' Organismo Pagatore **AGEA**
Via Palestro, 81
00185 ROMA
- All' **Organismo pagatore della Regione Lombardia**
Direzione Generale Agricoltura
Piazza Città di Lombardia, 1
20100 MILANO
- All' OP della Provincia Autonoma di Bolzano - **OPPAB**
Via Crispi, 15
39100 BOLZANO

- Al **Centro Assistenza Agricola Coldiretti**
S.r.l.
Via XXIV Maggio, 43
00187 ROMA
- Al **C.A.A. Confagricoltura S.r.l.**
Corso Vittorio Emanuele II, 101
00185 ROMA
- Al **C.A.A. CIA S.r.l.**
Lungotevere Michelangelo, 9
00192 ROMA
- Al **CAA Copagri S.r.l.**
Via Calabria, 32
00187 ROMA
- Al **CAA LiberiAgricoltori**
Via Dessiè 2
00199 ROMA
- Al Coordinamento **CAA AIPO**
Via Alberico II, 35
00193 ROMA
- Al Coordinamento **CAA Liberi**
Professionisti
Via Carlo Alberto, 30
10123 TORINO
- E p.c. Al **Ministero Politiche Agricole**
Alimentari e Forestali
- Dip.to delle Politiche europee ed
internazionali e dello sviluppo rurale
- Dir. Gen. delle politiche internazionali
e dell'Unione europea
Via XX Settembre 20
00186 ROMA
- Alla **Regione Puglia**
Assessorato alle risorse agroalimentari
Coordinamento Commissione Politiche
agricole
Lungomare N. Sauro, 45/47
71100 BARI

A **SIN S.p.A.**
Via Salandra, 13
00187 ROMA

OGGETTO: RIFORMA PAC – INTEGRAZIONI ALLA CIRCOLARE ACIU.2015.142 DEL 20 MARZO 2015 - REG. UE N. 1307/0213 E DM 18 NOVEMBRE 2014- LIVELLO MINIMO DI INFORMAZIONI DA INDICARE NELLA DOMANDA UNICA PER LA CAMPAGNA 2015.

1. Premessa

La presente circolare integra la circolare ACIU.2015.142 del 20 marzo 2015 riguardo al livello minimo di informazioni da indicare nella domanda unica per la campagna 2015, fornendo alcune precisazioni.

La Commissione Europea, rilevando che gli Stati membri hanno incontrato difficoltà nell'applicazione pratica dei nuovi regimi di pagamenti diretti e delle misure di sviluppo rurale tali da comportare ritardi nella gestione delle domande per gli aiuti diretti e per lo sviluppo rurale e da compromettere la possibilità per i beneficiari di presentare le domande entro i termini stabiliti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, ha stabilito una deroga per consentire agli Stati membri di fissare per l'anno 2015 termini ultimi per la presentazione delle domande posteriori a quelli previsti in tali articoli.

Il documento di lavoro DSCG/2014/39 “Documento esplicativo sulle domande di aiuto e di pagamento di cui all'articolo 72 del regolamento (UE) 1306 / 2013- dichiarazioni dal 2015” suggerisce, al paragrafo 4.3.1. che i beneficiari devono avere la possibilità di fare una dichiarazione semplificata quando dichiarano gli usi delle particelle agricole. Per esempio, i beneficiari che hanno meno di 10 ettari di terreno coltivabile sono esenti da EFA e diversificazione delle colture. In assenza di un sostegno accoppiato facoltativo, il beneficiario potrebbe semplicemente dichiarare “seminativi” e non il dettaglio delle colture. I beneficiari che rientrano nelle esenzioni di cui all'art. 44 (3) (a) e (b) o 46 (4) del regolamento (UE) N. 1307/2013 possono dichiarare solo i dettagli delle colture che dimostrano la loro esenzione, e così via.

Tenuto conto di queste indicazioni e considerando le difficoltà incontrate dagli agricoltori in fase di avvio della riforma della PAC, si ritiene opportuno prevedere dichiarazioni quanto più possibile semplificate nel rispetto della disciplina unionale che regola l'erogazione degli aiuti diretti.

L'articolo 14 del regolamento UE n. 809/2014 indica quale debba essere il contenuto della domanda unica.

L'articolo 15(1) del regolamento stesso dispone che *«dopo il termine ultimo di presentazione della domanda unica o della domanda di pagamento, singole parcelle agricole o singoli diritti all'aiuto possono essere aggiunti o modificati nella domanda unica o nella domanda di pagamento a condizione che i requisiti previsti dai regimi di pagamento diretto o dalle misure di sviluppo rurale di cui trattasi siano rispettati.*

Alle stesse condizioni possono essere apportate modifiche riguardo all'uso o al regime di pagamento diretto o alla misura di sviluppo rurale in relazione a singole parcelle agricole o a diritti all'aiuto già dichiarati nella domanda unica. ».

Sulla base di tali suggerimenti e disposizioni si stabilisce quanto di seguito indicato.

2. Termini Di Presentazione

Il Regolamento di esecuzione (UE) 2015/747 della Commissione dell'11 maggio 2015 recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda il termine ultimo per la presentazione della domanda unica e il DM applicativo 12 maggio 2015 n. 1566 hanno introdotto una proroga ai termini di presentazione.

Secondo quanto stabilito dal Reg. (UE) n. 1306/2013, nonché dai regolamenti di applicazione emanati dalla Commissione UE e dal Decreto MiPAAF del 18 novembre 2014, n. 6513, la domanda unica deve essere presentata entro il 15 maggio. Il DM n. 1566 del 12 maggio 2015, in applicazione del regolamento di esecuzione n. 747/2015, dispone una proroga per la presentazione della domanda unica.

Pertanto le date di presentazione delle domande previste per la campagna 2015 sono:

1. domande iniziali: **15 maggio 2015**, prorogata al **15 giugno 2015**;
2. domande di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014: **1 giugno 2015**, prorogata al **15 giugno 2015**;
3. Comunicazione di ritiro di domande di aiuto ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 possono essere presentate **fino al momento della comunicazione dell'irregolarità da parte dell'Organismo pagatore**
4. Comunicazione ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) n. 640/2014 (cause di forza maggiore e circostanze eccezionali): devono essere presentate entro i 15 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui sia possibile procedervi e, comunque, non oltre il **10 giugno 2016**. Le comunicazioni riguardanti domande uniche di pagamento per cui l'Organismo pagatore ha autorizzato il pagamento in maniera definitiva sono ritenute irricevibili.
5. Comunicazione ai sensi dell'art. 8 del Reg. (UE) n. 809/2014 (cessione aziende) devono essere presentate non oltre il **10 giugno 2016**.

Le comunicazioni riguardanti domande uniche di pagamento per cui l'Organismo pagatore competente ha autorizzato il pagamento in maniera definitiva sono ritenute irricevibili.

2.1. Presentazione Tardiva - Domanda Unica Iniziale

Le domande possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni civili successivi rispetto al termine previsto del 15 giugno e, quindi, fino al **10 luglio 2015**, con le decurtazioni previste dalla regolamentazione comunitaria.

Le domande iniziali pervenute oltre il **10 luglio 2015** sono **irricevibili**.

Le penalità previste per la presentazione in ritardo si applicano anche nel caso della presentazione oltre i termini dei documenti giustificativi (fatture sementi, cartellini varietali, ecc.), contratti o dichiarazioni che siano determinanti ai fini dell'ammissibilità dell'aiuto richiesto e vengano inoltrati dopo la scadenza prevista per la presentazione della domanda.

Per le ulteriori dichiarazioni relative alle specifiche misure del sostegno accoppiato, v. quanto precisato nel successivo par. 4.5.

2.2. Presentazione tardiva - domande di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014

Ai sensi dell'art. 13, par. 3 del reg. (UE) 640/2014, la presentazione di una domanda di modifica ai sensi dell'art. 15, oltre il termine del **15 giugno 2015**, comporta una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo sino al **10 luglio 2015**; tale riduzione si applica a ciascun intervento modificato in aumento.

Le suddette domande di modifica pervenute oltre il termine del **10 luglio 2015**, vale a dire oltre il termine ultimo per la presentazione tardiva della domanda unica iniziale, sono **irricevibili**.

2.3. Comunicazione di ritiro di domande di aiuto ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014

Le comunicazioni di revoca parziale o totale della domanda pervenute **dopo la comunicazione** delle irregolarità da parte di Agea sono **irricevibili**.

2.4. Comunicazione ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 640/2014 (cause di forza maggiore e circostanze eccezionali)

Le comunicazioni ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) n. 640/2014 (cause di forza maggiore e circostanze eccezionali) pervenute oltre il termine del **10 giugno 2016** sono irricevibili.

2.5. Comunicazioni ai sensi dell'art. 8 del Reg. UE 809/2014 (cessione di aziende)

Le comunicazioni ai sensi dell'art. 8 del Reg. (UE) n. 809/2014 (cessione di aziende) pervenute oltre il termine del 10 giugno 2016 sono irricevibili.

3. Elementi essenziali da indicare nel piano di coltivazione ai fini della presentazione della domanda

Il contenuto del piano di coltivazione è riportato nel paragrafo 3 della circolare ACIU.2015.141. Le informazioni essenziali tra quelle descritte nella predetta circolare da indicare entro il 15 giugno sono le seguenti:

- A. punto 1 Identificativo catastale di ciascuna particella catastale inclusa nell'appezzamento*
- B. punto 2 Uso del suolo specificando, se del caso, la destinazione, la varietà e ogni altra ulteriore caratteristica prevista dalla codifica degli usi del suolo stabilita dall'organismo di coordinamento di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del Reg. (UE) n. 1306/2013 e coerente con le rilevazioni eseguite nel corso dell'aggiornamento dell'occupazione del suolo-refresh e allo schedario vitivinicolo per la vite da vino; fanno eccezione le superfici investite a colture permanenti frutticole situate in zone di montagna o svantaggiate per le quali, per le campagne 2015 e 2016, è sufficiente l'indicazione della specie*
- C. punto 3 Superficie impiegata nell'utilizzazione prescelta*
- M. punto 15 presenza di vincoli amministrativi e/o agronomici cui è sottoposta la superficie*
- N. pendenza*
- T. Pratica utilizzata per il mantenimento dei prati permanenti*
- U. Pratica utilizzata per il mantenimento delle superfici agricole diverse dai prati permanenti*

In assenza di un sostegno accoppiato facoltativo e dell'obbligo di diversificazione relativo al pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, previsto dal Titolo III, Capo III del Reg. (UE) n. 1307/2013, il beneficiario può omettere il dettaglio delle colture nel piano di coltivazione, che riporterà l'indicazione delle coltivazioni "stabili" indicate nella consistenza territoriale del fascicolo aziendale e della superficie seminabile non dettagliata.

Le informazioni ulteriori dovranno essere indicate entro il 10 luglio, se del caso.

4. Elementi minimi da indicare nelle domande

4.1. Pagamento di base (Reg. (UE) n. 1307/2013)

I beneficiari che hanno meno di 10 ettari di terreno seminabile sono esenti da EFA e diversificazione delle colture. In assenza di un sostegno accoppiato facoltativo, il beneficiario può omettere il dettaglio delle colture nel piano di coltivazione, che riporterà l'indicazione delle coltivazioni "stabili" indicate nella consistenza territoriale del fascicolo aziendale e della superficie seminabile non dettagliata.

4.2. Pagamento di base (Reg. (UE) n. 1307/2013): Assegnazione dei diritti all'aiuto ai sensi degli articoli 20 e 21 del reg. (UE) n. 639/2014

Secondo le disposizioni degli articoli 4 e 5 del regolamento UE n. 641/2014, la domanda deve riportare le informazioni seguenti:

- 1) i dettagli del contratto di vendita, compresa la clausola contrattuale pertinente e copia del contratto stesso;
- 2) il numero di ettari ammissibili a titolo della suddetta clausola contrattuale;
- 3) le generalità dell'agricoltore verso cui è effettuato il trasferimento.

Le informazioni relative all'identificazione delle superfici trasferite e alla percentuale di importo percepito oggetto della clausola privata possono essere fornite successivamente alla domanda unica, tramite una dichiarazione integrativa.

4.3. Richiesta di accesso alla riserva nazionale: dichiarazioni integrative

Il produttore che, in possesso di almeno uno dei requisiti previsti dall'art. 30 del Reg. (UE) 1307/2013, intende richiedere l'accesso alla riserva nazionale deve farne richiesta nella domanda unica.

Il produttore, per completare la richiesta di accesso alla Riserva nazionale, dovrà indicare le ulteriori informazioni di dettaglio per ciascuna delle fattispecie in cui ricade, in un'apposita dichiarazione integrativa e secondo le modalità riportate in una successiva disposizione di AGEA.

4.4. Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, previsto dal Titolo III, Capo III del Reg. (UE) n. 1307/2013

Gli agricoltori che hanno diritto a un pagamento nell'ambito del regime di pagamento di base **sono tenuti ad applicare, su tutti i loro ettari ammissibili**, le seguenti pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente:

- a) diversificare le colture,
- b) mantenere il prato permanente esistente;
- c) avere un'area di interesse ecologico sulla superficie agricola.

Come stabilito dal DM 18/11/2014, ai sensi dell'articolo 43, paragrafo 9, terzo e quarto comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013, il pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente (inverdimento) è calcolato, per ciascun anno pertinente, come percentuale del valore totale dei diritti all'aiuto che l'agricoltore ha attivato.

Le informazioni di dettaglio utili ai fini della verifica del rispetto delle percentuali previste per la diversificazione e, eventualmente, quelle utili ai fini dell'identificazione delle aree di interesse ecologico, devono essere inserite nel piano di coltivazione prima della presentazione della domanda unica.

4.5. Aiuto accoppiato facoltativo, previsto dal Titolo IV del Reg. UE 1307/2013 e istituito dal DM 18 novembre 2014

Il produttore che, in possesso di almeno uno dei requisiti per il sostegno accoppiato previsto dagli articoli 23, 24, 25, 26 e 27 del DM 18 novembre 2014, intenda farne richiesta, deve compilare il piano di coltivazione secondo le indicazioni di cui al precedente paragrafo 3.

Le ulteriori dichiarazioni relative agli specifici regimi di aiuto per superficie relative al pomodoro da trasformazione e alla barbabietola potranno essere fornite successivamente alla domanda unica, tramite una dichiarazione integrativa. Si precisa che la domanda unica deve comunque contenere il riferimento al contratto che deve essere allegato secondo le modalità stabilite dal DM 18 novembre 2014 n. 6513 e successive modificazioni ed integrazioni.

Le ulteriori dichiarazioni relative agli specifici regimi di aiuto zootecnici disciplinati dagli articoli 20, 21 e 22 del DM 18 novembre 2014, previste all'articolo 4(6) del DM 20 marzo 2015, potranno essere fornite successivamente alla domanda unica, tramite una dichiarazione integrativa.

4.6. Sostegno specifico previsto dall'art. 68 del Reg. (CE) n. 73/2009 e istituito dal DM 20 luglio 2009 art. 10 DM 29 luglio 2009

Per quanto concerne il sostegno per specifiche attività agricole che apportano benefici ambientali aggiuntivi - avvicendamento biennale delle colture (art. 10 del DM 29 luglio 2009), l'eventuale indicazione di dettaglio delle colture per il 2° anno può essere indicata entro il 10 luglio.

IL DIRETTORE DELL'AREA COORDINAMENTO

R. Lolli